



*Area Organizzazione e Risorse  
Settore Provveditorato, Servizi generali e Contratti  
Via Cavour 18 - 50129 Firenze*

**LOTTO 1**

**CAPITOLATO/POLIZZA  
ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E  
PRESTATORI D'OPERA**

Decorrenza ore 24.00 del 31 Dicembre 2011  
Scadenza ore 24.00 del 31 dicembre 2014  
Scadenza annuale 31 Dicembre

## SOMMARIO

### SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

- Art.1 Definizioni
- Art.2 Descrizione dell'attività

### SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art.2 bis Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art.3 Durata e proroga del contratto
- Art.4 Modifiche dell'assicurazione
- Art.5 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art.6 Regolazione del premio
- Art.7 Obblighi in caso di sinistro
- Art.8 Recesso a seguito di sinistro
- Art.9 Oneri fiscali
- Art.10 Foro competente
- Art.11 Interpretazione del contratto
- Art.12 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.13 Coassicurazione e delega
- Art.14 Clausola Broker
- Art.15 Validità delle norme dattiloscritte
- Art.16 Rinvio alle norme di legge
- Art.17 Rinuncia alla rivalsa

### SEZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCT) E VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

- Art.1 Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
- Art.2 Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
- Art.3 Malattie professionali
- Art.4 Qualifica di terzo
- Art.5 Denuncia di sinistro coinvolgente la garanzia RCO - Obblighi del Contraente
- Art.6 Esclusioni
- Art.7 Estensioni di garanzia
- Art.8 Gestione delle vertenze di danno e spese legali
- Art.9 Validità territoriale
- Art.10 Recupero franchigia
- Art.11 Pagamento del risarcimento
- Art.12 Precisazioni

### SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

- Art.1 Massimali
- Art.2 Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti
- Art.3 Calcolo del premio

**SEZIONE 1**  
**DEFINIZIONE E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'**

**Art. 1 - Definizioni**

<b>Assicurazione:</b>	Il contratto di assicurazione
<b>Polizza:</b>	Il documento che prova l'assicurazione;
<b>Contraente:</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione
<b>Assicurato:</b>	La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'Ente Contraente;</li> <li>• tutte le persone fisiche dipendenti o non dal Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo;</li> <li>• le associazioni dopo lavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti che espletano attività per conto dell'Ente;</li> </ul>
<b>Società:</b>	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
<b>Broker:</b>	MARSH S.p.A. quale incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società
<b>Rischio:</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Risarcimento:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Franchigia:</b>	la parte di danno non indennizzabile e che viene reintegrata alla Società dal Contraente con le modalità previste dalla polizza.
<b>Scoperto:</b>	la parte percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato .
<b>Cose:</b>	sia i beni materiali sia gli animali.
<b>Danno corporale:</b>	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
<b>Danni materiali:</b>	il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
<b>Massimale per sinistro:</b>	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
<b>Massimale per anno:</b>	la massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo.
<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo:</b>	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
<b>Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio:</b>	per retribuzione annua lorda si intende la somma di : <ul style="list-style-type: none"> <li>• quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell'Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non assicurati presso l'INAIL effettivamente ricevono a</li> </ul>

	compenso delle loro prestazioni; • gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai <ul style="list-style-type: none"> <li>- ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale)</li> <li>- ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati)</li> </ul>
--	---

## **Art. 2 Descrizione dell'attività**

L'assicurazione è prestata nell'ambito delle condizioni generali particolari ed aggiuntive di assicurazione, per la responsabilità civile incombente, ai sensi di legge, sul Consiglio Regionale Toscano, in relazione alle attività principali, accessorie, complementari, sportive, ricreative, assistenziali, commerciali, religiose, dirette ed indirette (nulla escluso né eccettuato) e comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità sia che l'Assicurato agisca in qualità di proprietario sia che agisca in qualità di committente, gestore, conduttore, organizzatore, esercente e coordinatore.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte indirettamente (es: tramite associazioni e/o persone che svolgono attività di volontariato ecc) e/o anche partecipando ad Enti, Consorzi, raggruppamenti, associazioni temporanee e/o avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

Il Contraente può svolgere la propria attività anche tramite dipendenti e collaboratori che lavorano presso la propria abitazione e/o sedi periferiche, tramite l'adozione di strumenti e metodologie di telelavoro.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e/o collegate, preliminari e/o conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

Il Contraente può anche effettuare l'esercizio per "conto", in "concessione", in "appalto" o in qualsiasi forma di tutte le attività svolte.

Il Contraente svolge la propria attività nel rispetto dei compiti previsti dalle leggi nazionali vigenti in materia e dalle leggi regionali, con particolare riferimento alle leggi regionali del 29.06.1994 n° 49 e del 02.06.1995 n° 1

Il Contraente svolge la propria attività istituzionale con mezzi e processi, uso di infiammabili, di merci speciali, di impianti, di attrezzature e di tutti i servizi sussidiari e complementari che la tecnica e l'uso insegna e/o che comunque l'Assicurato ritiene o riterrà opportuno di adottare o di svolgere.

La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità sia diretta che indiretta anche quale committente, organizzatore od altro del Consiglio Regionale Toscano, salvo le esclusioni espressamente menzionate al successivo art. 6 Sezione 3.

## SEZIONE 2

### NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE (CGA)

#### **Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e variazioni**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C.C...

Si conviene comunque che l'eventuale omissione di dichiarazioni da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni, sia all'atto della stipulazione della polizza che durante il corso della stessa, non pregiudicheranno l'operatività di questa assicurazione, sempre che avvenute in buona fede e fermo il diritto della Società di richiedere il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate.

Nel caso che il Contraente non accetti le nuove condizioni, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 150 (centocinquanta) giorni.

Se, invece, la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla data della comunicazione fatta dal Contraente e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso di cui all'art. 1897 c.c.

#### **Art. 2 Altre assicurazioni**

La Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro la Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

In caso di sinistro, solo ove fossero valide ed operanti altre assicurazioni, la presente copertura opererà in eccedenza a dette assicurazioni, mentre in caso di inefficienza totale o parziale di dette assicurazioni la presente copertura opererà come se dette assicurazioni non esistessero..

#### **Art. 2 bis – tracciabilità dei flussi finanziari**

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.  
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

### **Art.3 Durata e proroga del contratto**

La presente polizza decorre dalle ore 24.00 del 31.12.2011 e scadrà alle ore 24.00 del 31.12.2014.

Il contratto ha durata di tre 3 (tre) anni e cesserà irrevocabilmente alla scadenza di detto periodo.

Si conviene tuttavia che le Parti hanno facoltà di rescindere il contratto anche ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 180gg. (centoottanta) prima della suddetta scadenza.

Il Contraente inoltre, si riserva la facoltà di notificare la proroga del contratto di 180 (centoottanta) giorni dopo la scadenza, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, mediante comunicazione da inoltrarsi con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

### **Art. 4 Modifiche dell'assicurazione e forma delle comunicazioni**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Tutte le comunicazioni a cui le parti sono tenute saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata, telex, telefax od altro mezzo e anche se fatte tramite il Broker

### **Art. 5 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 del C.C. , entro 60 giorni dalla data sopra citata.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del C.C..

### **Art. 6 Regolazione del premio**

Premesso che il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso è anticipato in via presuntiva nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine del periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, la Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati, relativi allo stesso periodo, necessari per la regolazione del premio.

Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 60 giorni dalla relativa comunicazione da parte della società.

Se la Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo è rettificato, a partire dalle prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può comunque essere inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

#### **Art. 7 Obblighi del Contraente in caso di sinistro**

Il Contraente, venuto a conoscenza del sinistro, deve darne notizia alla Società entro 30 giorni e rimetterle al più presto un dettagliato rapporto scritto. Deve, inoltre, fornire alla Società tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano essergli richieste.

#### **Art. 8 Recesso in caso di sinistro**

Dopo la definizione di ciascun sinistro e fino al sessantesimo giorno dell'eventuale pagamento o chiusura definitiva, la Società ed il Contraente possono recedere dall'assicurazione mediante lettera raccomandata A.R. da inoltrarsi con preavviso di 180 (centoottanta) giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa.

Il recesso così intimato avrà effetto a decorrere dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione con la quale le Parti abbiano manifestato l'intenzione di avvalersi della facoltà di recesso. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte del Contraente e conseguente riduzione del premio.

#### **Art. 9 Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi alla presente assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 10 Competenza territoriale**

Per le controversie relative all'esecuzione ed all'interpretazione del presente contratto è esclusivamente competente il Foro dove ha sede il Contraente.

#### **Art. 11 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato ed al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza

#### **Art. 12 Obbligo della Società di fornire periodicamente i dati afferenti l'andamento del rischio**

La Società dall'accensione del contratto ed alle scadenze del 30 Giugno e del 31 Dicembre dell'anno successivo, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti e/o senza seguito (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di:

- 1) nominativo del terzo reclamante;
- 2) data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante

- 3) data di apertura della pratica presso la Società;
- 4) data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

### **Art. 13 Coassicurazione e Delega** (valida solo in caso di polizza in coassicurazione)

La presente polizza è ripartita in quote tra le Società coassicuratrici di seguito indicate.

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

L'Assicurato dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker .....

Le Imprese coassicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Spett.le ..... d'ora innanzi indicata come "delegataria" e saranno pertanto tenute a riconoscere come validi ed efficaci nei propri confronti tutte le comunicazioni, gli atti di gestione nonché ogni modifica del contratto compiuti dalla delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dall'Assicurato anche per il tramite della ..... direttamente nei confronti di ciascuna coassicuratrice.

Pertanto le comunicazioni inerenti la polizza (ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della delegataria, la cui firma in calce ad eventuali futuri atti impegnerà anche le coassicuratrici, che in forza della presente condizione ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese, si deroga totalmente al disposto dell'art.1911 del c.c., essendo tutte le imprese associate responsabili in solido.

La delega assicurativa è assunta dall'impresa di assicurazione indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

### **Art. 14 Clausola broker**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza all'intermediario Marsh SpA in qualità di broker ai sensi dell'articolo 109 del D. Lgs. 209/2005.

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione potrà avvenire per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione potranno essere svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh SpA.

Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto anche tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato e/o /Contraente.

### **Art. 15 Validità delle norme dattiloscritte**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte e pertanto la firma eventualmente apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le imprese assicuratrici partecipanti alla coassicurazione.

### **Art. 16 Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è diversamente regolato nel presente contratto e successive appendici, valgono le norme di legge, se per l'Assicurato più favorevoli.

### **Art. 17 Rinuncia alla rivalsa**

La Società rinuncia all'azione di rivalsa ("surrogazione") che le compete ai sensi dell'art. 1916 del C.C., verso i terzi responsabili del sinistro, salvo il caso di dolo e di colpa grave giudizialmente accertata nei confronti di:

- Controllate, collegate o consociate all'Assicurato;
- Associazioni, patronati ed enti in genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con l'Assicurato per le sue attività, nonché organizzatori e/o partecipanti a fiere, mostre, esposizioni e simili;
- Verso i proprietari di locali occupati dall'Assicurato e di tutti coloro che – indipendentemente da qualsiasi rapporto con l'Assicurato medesimo – occupino locali e/o insediamenti, oppure esercitino attività, purchè legittimamente autorizzati dallo stesso Assicurato;
- Persone fisiche (dipendenti e collaboratori non dipendenti appartenenti a strutture diverse) di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività come descritte nella Sezione 1 all'art. 2) o di cui debba rispondere a norma di Legge;
- Persone non alle dirette dipendenze dell'Assicurato, dallo stesso incaricate del servizio di installazione, manutenzione, riparazione e utilizzo delle apparecchiature, anche se cedute in uso alle stesse;
- Quanti altri verranno preposti a svolgere compiti per conto dell'Assicurato;
- Per la responsabilità civile inerente i parcheggi in proprietà od uso esclusivo delle strutture, sia custoditi che non;
- Soggetti disabili e/o handicappati, inseriti anche temporaneamente nelle strutture e di tutti coloro che hanno per essi una responsabilità professionale nell'ambito delle unità operative;
- Persone giuridiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività ed a cui abbia rilasciato clausola di manleva preventivamente approvata dalla Società;
- Eredi dell'Assicurato:

La Società si obbliga, in seguito al decesso di Assicurati, a tenere indenni i rispettivi eredi dalla rivalsa dei terzi per sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia della garanzia assicurativa.

## **SEZIONE 3**

### **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT) E VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO)**

#### **Art.1. Responsabilità Civile Verso Terzi ( RCT )**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto derivante dall'esercizio di attività, comprese tutte le operazioni inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, da competenze istituzionalmente previste ovvero consentite, trasferite o delegate da Leggi, Regolamenti, atti amministrativi ed ogni altra fonte, comunque da atti, azioni od omissioni, nulla scuso, compresa la colpa grave ed il fatto doloso delle persone di cui l'Ente debba rispondere.

#### **Art.2 Responsabilità Civile Verso Prestatori d'Opera ( RCO )**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi, spese) quale civilmente responsabile, ai sensi di legge per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, nonché parasubordinati, interinali, collaboratori coordinati e continuativi, dipendenti a chiamata, altri prestatori d'opera utilizzati in base alla "Legge Biagi" o altre leggi, norme, regolamenti e addetti all'attività per la quale è prestata

l'assicurazione, nonché anche da prestatori di lavoro non dipendenti soggetti ad assicurazione INAIL.

La validità dell'assicurazione non è pregiudicata da inesatte interpretazioni delle norme che regolano la Legge INAIL, che possano indurre il Contraente/Assicurato in posizione di irregolarità verso l'INAIL e/o, nel caso di prestatori d'opera non da lui direttamente dipendenti, da irregolarità altrui di cui il Contraente/Assicurato non è a conoscenza.

Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche:

- per fatto doloso o gravemente colposo di persone delle quali il Contraente debba rispondere;
- per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL nonché dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12 Giugno 1984, n.222 e s.m.i.;
- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30.06.1965 n°1124 e s.m.i.

### **Art. 3 Malattie Professionali**

A parziale deroga dell'esclusione di cui all'art. 2 – RCO che precede, l'assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro, è estesa al rischio delle malattie professionali, intendendo per queste, oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle in vigore al momento del contratto, di cui al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche, anche le malattie professionali in quanto tali, purché sia riconosciuta la causa di lavoro da parte della Magistratura, escluse asbestosi e silicosi.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi o verificatisi in epoca non anteriore al 31 Luglio 2001.

La garanzia “malattie professionali” non vale per le malattie professionali che si manifestino dopo 36 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Relativamente alle “malattie professionali”, il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione;

### **Art. 4 Qualifica di Terzi**

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche, che giuridiche, agli effetti della presente polizza sono considerati "Terzi" rispetto al Contraente/Assicurato con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di terzo, limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (art. 2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o di servizio oppure per danni materiali sofferti durante il servizio.

Gli assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della società.

Sono pure considerati terzi, limitatamente alle lesioni personali, i titolari ed i dipendenti di ditte quali aziende di trasporto, fornitori ed altri che in via eccezionale, possono partecipare ai lavori di

carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione nonché i titolari e i dipendenti di aziende appaltatrici.

#### **Art. 5 Denuncia di sinistro coinvolgente la garanzia RCO - Obblighi del Contraente**

Il Contraente può denunciare solo i sinistri per i quali abbia ricevuto notifica di inchiesta giudiziaria a norma della legge infortuni, o per i quali abbia ricevuto richiesta di risarcimento.

Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, deve darne avviso alla Società appena ne riceva notifica.

Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione degli infortunati o dei loro aventi diritto, nonché dell'Istituto Assicuratore Infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. del 30 giugno 1965 n.1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria, sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.

#### **Art 6 Esclusioni**

Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi, salvo quanto altrimenti regolato in altre parti della polizza o successive appendici, i danni

- 1) di furto;
- 2) Verificatisi in connessione con trasmutazione o assestamento energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc...)
- 3) Cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a Terzi. Non sono comunque esclusi i danni cagionati da acqua distribuita/erogata.
- 4) ricollegabili a rischi di responsabilità civile da circolazione di veicoli e navigazione di natanti per i quali, in conformità del D.Lgs 209/2005, e successive variazioni ed integrazioni nonché regolamenti attuativi, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili;
- 5) Derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- 6) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazioni, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto di seguito previsto per inquinamento accidentale (Art.6"Estensioni"). L'erogazione di acqua alterata non è considerata inquinamento e non è quindi soggetta alla presente esclusione.
- 6) Derivanti da detenzione o impiego di esplosivi, salvo la committenza di lavoro che ne richieda l'impiego;
- 7) Derivanti da campi elettromagnetici.

Si precisa che le esclusioni di cui ai punti 2), 6), 7) devono intendersi valide anche per la garanzia R.C.O.

#### **Art. 6 Estensioni**

L'assicurazione comprende anche a solo titolo esemplificativo e non limitativo:

- 6.1) La Responsabilità Civile derivante ai sensi dell'art.2049 del c.c., per danni cagionati a Terzi e/o ai suoi dipendenti e/o altra persona comunque incaricata, appaltatori e/o convenzionati, compresi anche danni cagionati in relazione alla guida di veicoli a motore in genere, purché in tal caso i veicoli medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente stesso. Per la guida di veicoli come sopra precisata, la garanzia vale anche per i danni corporali subiti dalle persone trasportate.
- 6.2) La Responsabilità Civile derivante da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi, o dalla impossibilità di fruire di beni o servizi, in conseguenza di sinistro indennizzabile a termini di polizza e/o in conseguenza di irregolare o mancata erogazione di gas, acqua, depurazione, calore, elettricità o altri servizi. Per i casi dovuti ad irregolare o mancata erogazione di cui sopra, la garanzia è operante anche se tale irregolare o mancata erogazione sia conseguente ad un danno o guasto ai beni utilizzati dall'Assicurato, che abbia determinato la stessa irregolare o mancata erogazione.
- 6.3) la Responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario infermieristico utilizzato per i servizi prestati dall'Assicurato.
- 6.4) la Responsabilità personale del Legale Rappresentante, del Presidente Direttore, Assessori, Consiglieri, Sindaci Revisori dei Conti, del Segretario Generale, di tutti i dirigenti e dipendenti e prestatori d'opera in genere di ogni ordine e grado dell'Assicurato e dei soggetti ad essi equiparati per danni arrecati a Terzi e/o ad altri dirigenti, dipendenti, Sindaci, Assessori ecc. e/o soggetti ad essi equiparati in genere, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, ciò entro i limiti del massimale convenuto in polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità dei suddetti con l'Assicurato o fra di loro. Resta esclusa comunque la responsabilità contabile dei soggetti suddetti.
- 6.5) la Responsabilità Civile derivante dalla proprietà e/o custodia e/o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati, aree terreni, degli impianti fissi destinati alla loro conduzione (compresi ascensori, montacarichi e cancelli servo comandati), e/o attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, anche da Terzi per attività:
- ricreative/assistenziali/didattiche;
  - industriali, commerciali o di deposito merci anche gestiti da Terzi;
  - d'ufficio e altre attività in genere;
- L'assicurazione comprende i rischi attinenti alle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, alberi ad alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura;
- 6.6) la Responsabilità Civile derivante: da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, scavi, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione di fabbricati macchinari o impianti e altri lavori inerenti alla propria attività. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto e subappalto, è assicurata la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente; sono inoltre considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori e/o subappaltatori ed i loro dipendenti sempre che dall'evento derivi responsabilità a carico dell'Assicurato.

- 6.7) la Responsabilità Civile derivante da danni a Terzi e/o Terzi Trasportati sui veicoli a motore di proprietà del Contraente mentre circolano all'interno dei recinti degli "stabilimenti", salvo quanto previsto dal D.Lgs. 209/2005 .
- 6.8) la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o operatività di mezzi di trasporto o di sollevamento, macchine operatrici, semoventi, gru, carrelli e simili impiegati per le operazioni connesse all'attività svolta dall'Assicurato.
- 6.9) la Responsabilità Civile di studenti, stagisti, borsisti, tirocinanti, volontari, obiettori di coscienza, religiosi convenzionati, visitatori, che agli effetti della garanzia sono quindi da considerarsi assicurati, nonché collaboratori non dipendenti, appartenenti a strutture diverse, quali, ospedali, istituti e cliniche universitarie, enti statali, parastatali, locali.  
L'Assicurato (e propri dipendenti), dette persone e/o imprese (e loro dipendenti) sono considerati terzi tra loro.  
Resta inteso che la Società non risponderà oltre il massimale convenuto anche in caso di corresponsabilità dei vari assicurati tra loro o con l'Assicurato/Contraente..
- 6.10) la Responsabilità Civile derivante da danni e/o occlusioni alle condutture ed agli impianti sotterranei.
- 6.11) la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché alle norme di cui al D.L.vo 19.09.1994 n. 626 e successive modifiche, al D.L.vo 14.08.1996 n.494 e successive modifiche e alla Legge 109/94 e successive modifiche, nonché per la Responsabilità Civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi della legge 626 e successive modifiche e per la Responsabilità Civile personale derivante al responsabile dei lavori e dal coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione delle opere ai sensi della Legge n.494 e successive modifiche per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'Assicurato stesso, nonché per la Responsabilità Civile personale derivante al responsabile del procedimento, del progettista, del direttore lavori e del collaudatore per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'Assicurato stesso.
- 6.12) La Responsabilità Civile per danni arrecati a Terzi in dipendenza delle opere da esso costruite (posa in opera, manutenzione, riparazione e lavori su tubazioni, condotte, cablaggi, scavi, impianti e altri lavori in genere), dopo che tali opere siano compiute;
- 6.13) la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche, (Testo Unico Privacy) inclusa la funzione di responsabile designato dal Decreto Legislativo medesimo.
- 6.14) la Responsabilità Civile derivante dalla proprietà e/o gestione di mense e bar aziendali anche affidati a terzi, distributori automatici di bevande e simili; da danni cagionati da prodotti smerciati o somministrati anche se preparati e/o somministrati da Terzi; in quest'ultimo caso la garanzia vale semprechè sussista responsabilità dell'assicurato e salvo il diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile. La garanzia è operante per i danni cagionati dai prodotti somministrati entro un anno dalla somministrazione. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.

- 6.15) la Responsabilità Civile per danni ai veicoli sotto carico e scarico e in sosta nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'assicurato. Sono esclusi dalla garanzia i danni da furto.
- 6.16) la Responsabilità Civile derivante dalla proprietà, uso, installazione e manutenzione di insegne, striscioni e cartelli anche pubblicitari, ovunque installati sul territorio nazionale, compresi i danni derivanti da o conseguenti a mancato od insufficiente, servizio di vigilanza o di squadre antincendio o di intervento, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi; l'esercizio di mense; attività sociali, culturali, artistiche, ricreative, sportive, promozionali e altre simili; proprietà, uso, installazione e manutenzione di segnaletica all'interno delle aree pertinenti ad immobili in proprietà, uso gestione, o comunque occupati dal Contraente;
- 6.17) la Responsabilità Civile derivante dall'organizzazione e/o partecipazione e/o patrocinio di manifestazioni, fiere, mostre, convegni, congressi, seminari, concorsi, feste ed altri simili eventi, attività socio-culturali, artistiche, ricreative, sportive, promozionali anche con esposizione ed utilizzo di materiale proprio o di terzi, comprese le operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture; in questi casi per quanto attiene agli stranieri ed ai non residenti nel Comune di Firenze, la garanzia è stesa anche ai danni per i quali il Contraente potrebbe essere chiamato a rispondere come ospite)
- 6.18) La Responsabilità Civile derivante dall'organizzazione di visite e corsi di istruzione che si svolgono all'interno dei locali dell'Ente, nonché concorsi, corsi di formazione e simili, attività ricreative, feste, cerimonie, gite, sagre e simili effettuati in luoghi all'aperto ed al coperto.  
Premesso che il Contraente nell'intento di adempiere ai propri compiti istituzionali svolge, tramite proprio personale, attività specifiche nel rispetto degli obblighi di legge, la garanzia si intende estesa alla responsabilità civile personale degli eventuali soggetti preposti, salvo i casi in cui siano previste sanzioni penali.
- 6.19) la Responsabilità Civile derivante dall'esercizio di parcheggi e/o aree di sosta, sia custoditi che non; la proprietà e/o custodia di cani da guardia e/o animali in genere; l'adozione di servizi di vigilanza anche armata e con cani;
- 6.20) Preso atto che il Contraente può avere in locazione, uso o ad altro titolo fabbricati o locali di terzi ad uso abitativo e/o altro e che il medesimo, direttamente o tramite altri servizi, può concedere tali fabbricati o locali in sublocazione, uso o a qualsiasi altro titolo, oneroso o non, ad assegnatari o inquilini vari, l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni arrecati dagli affidatari ai fabbricati loro assegnati.  
Relativamente ai danni da incendio, esplosione, scoppio, la garanzia è prestata in eccedenza ad analoghe coperture previste da polizze incendio eventualmente esistenti per lo stesso rischio.
- 6.21) Premesso che l'Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a prestatori di lavoro, collaboratori, consulenti e altri, autovetture di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a:
- a) tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che quest'ultimo sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni subiti dal conducente a causa di vizio occulto di costruzione o di carente o difettosa manutenzione di cui l'Assicurato debba rispondere;

- b) tenere indenne il Contraente/Assicurato da eventuali azioni di regresso che dovessero competere all'impresa che assicura, in base alla legge 990/69 e successive modifiche, gli automezzi sopra menzionati, in conseguenza di causa di inoperatività della garanzia da detta legge prevista;
- 6.22) La garanzia si intende operante anche per il personale che presta servizio con il sistema denominato "telelavoro" o altre forme di lavoro distaccato o a distanza;
- 6.23) La Responsabilità Civile per danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura e/o guasto di impianti o condutture;
- 6.24) A parziale deroga dell'art.12 punto 1 delle "Esclusioni" che segue, l'assicurazione comprende la Responsabilità Civile per danni di furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato o da terzi su committenza dell'Assicurato;
- 6.25) La Responsabilità Civile per danni a cose in consegna e/o custodia o detenga a qualsiasi titolo e per danni da furto alle cose di Terzi che l'Assicurato abbia in consegna e custodia.
- 6.26) La Responsabilità Civile per i danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi.
- 6.27) La Responsabilità Civile per i danni provocati alle autovetture o motoveicoli di proprietà di terzi, di dipendenti e/o Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza dell'Assicurato, con esclusione dei danni alle cose in essi contenute.
- 6.28) La Responsabilità Civile per i danni a cose di Terzi da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute a qualsiasi titolo.
- 6.29) La Responsabilità Civile per danni a cose dovute a cedimento e/o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive.  
Per quanto riguarda i lavori di scavo, la garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a trenta giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente restando compresi, in tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputati ad improvviso cedimento del terreno.
- 6.30) Proprietà uso, installazione e manutenzione e segnaletica all'interno delle aree pertinenti ad immobili in proprietà, uso, gestione, o comunque occupati dal Contraente;

#### **Art. 7 Gestione delle vertenze di danno**

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale ed amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e, in caso di procedimento penale, assume la difesa dell'Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Lo Società non risponde di multe od ammende.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo in eccesso al massimale pari al quarto del massimale medesimo stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ai sensi dell'art. 1917 del C. C..

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

La Società provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall'Assicurato non sarà a carico della Società se non preventivamente autorizzata.

Nel caso in cui la Contraente decida di difendersi tramite la propria Avvocatura regionale competente ai sensi della L. R. 7.11.94 n°83, dovrà fare formale richiesta alla Società, motivandone le ragioni, in virtù di quanto disposto in precedenza.

La Società potrà caso per caso esprimere il proprio benessere, fatta salva la possibilità di affiancare in qualsiasi momento del giudizio propri legali di fiducia.

#### **Art. 8 Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per il mondo intero.

#### **Art. 9 Recupero franchigie**

Si prende atto che la Società prenderà in carico la gestione di qualsiasi richiesta di risarcimento indipendentemente dal fatto che la stessa comporti o prevedibilmente possa comportare un risarcimento inferiore alla franchigia o agli scoperti previsti dalla presente polizza.

Successivamente la Società provvederà a richiedere al Contraente il rimborso dell'importo delle franchigie e degli scoperti previsti dalla presente polizza.

A tale scopo la Società, entro 120 giorni dal termine di ciascuna annualità, dovrà inviare al Contraente la documentazione comprovante l'avvenuta liquidazione di sinistri dell'anno precedente e/o di annualità per le quali esistesse una residua franchigia o scoperti a carico dell'Assicurato, nonché la richiesta di rimborso annuo della franchigia e degli scoperti.

Il Contraente entro 90 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.

#### **Art. 10 Pagamento del risarcimento**

Una volta prodotta da parte del terzo reclamante la documentazione completa per l'eventuale risarcimento del danno, la Società deve provvedere alla formalizzazione della proposta liquidativa o della contestazione entro 45 (quarantacinque) giorni.

La violazione da parte della Società degli obblighi di cui al presente articolo ed all'art. 17 che precede ("dati afferenti l'andamento del rischio") comporta la possibilità per il Contraente di recedere dal contratto.

E' data facoltà al Contraente, e la Società ne prende atto, di effettuare i relativi controlli.

Qualora il risarcimento da liquidare non fosse superiore a Euro 25.000,00 il relativo pagamento verrà effettuato dalla Delegataria con quietanza unica, in nome e per conto delle altre Società di riparto.

### **SEZIONE 5**

#### **MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO**

##### **Art. 1 – Massimali**

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

<b>Responsabilità Civile verso Terzi (Art. 1 Sez. 3)</b>	Euro 7.000.000,00 unico
<b>Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (Art. 2 Sez. 3)</b>	Euro 7.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di

Euro 2.600.000,00 per persona
-------------------------------

Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

### **Art. 2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti**

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e/o scoperti come di seguito indicato:

<b>Garanzia</b>	<b>Limiti di risarcimento</b>	<b>Scoperto e/o franchigia</b>
Danni da cedimento o franamento del terreno	Euro 500.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa	Scoperto 10% con il minimo di Euro 1.500,00 ed il massimo di Euro 25.000,00 per sinistro
Danni ai locali	Euro 100.000,00 per sinistro	Euro 1.000,00 per sinistro
Danni ad autoveicoli e mezzi di trasporto		Euro 100,00 per veicolo danneggiato
Danni da rimozione veicoli	Euro 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Nessuno
Danni da furto	Euro 5.000,00 per danneggiato con il massimo di Euro 50.000,00 per annualità assicurativa	Nessuno
Danni a cose in consegna e custodia	Euro 100.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa	Euro 500,00 per sinistro
Danni a cose di Terzi da incendio di cose dell'Assicurato (nota: questa garanzia opererà in eccesso ai massimali eventualmente previsti da polizze incendio per Rischio Locativo o Ricorso Vicini)	Euro 500.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa	Nessuno
RC della conduzione e/o proprietà	Euro 500.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa	Nessuno
Per danni da inquinamento accidentale	Euro 500.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa	Nessuno
RC da danni e/o occlusioni a condutture ed impianti	Euro 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Euro 250,00 per sinistro
Interruzioni e sospensioni di attività	Euro 550.000,00 per sinistro	Scoperto 15% con il minimo di Euro 15.000,00

#### Nota:

Nel caso di contemporanea applicabilità di più franchigie e/o scoperti, verrà applicata quale unica detrazione la maggiore tra le detrazioni così applicate.

### **Art. 3 – Calcolo del premio**

Il premio annuo lordo anticipato dovuto dal Contraente alla Società per ciascun periodo assicurativo annuo (o minor periodo di assicurazione) in nessun caso potrà essere inferiore al 75% (settantacinqueper cento) di quello riportato in polizza e viene così calcolato:

Tabella esplicativa (non compilare)

<b>Retribuzione preventivata annua lorda</b>	Tasso finito pro-mille	Premio annuo lordo anticipato
€ 12.680.000,00		Euro .....

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	Euro .....
Imposte 22,25%	Euro .....
<b>TOTALE</b>	Euro .....

Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell'Art.6 Sezione 2 della presente polizza verrà calcolata sulla base del tasso finito espresso nel presente articolo.

#### **Art. 4 – Riparto di coassicurazione**

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

<b>Società'</b>	<b>Agenzia</b>	<b>Percentuale di ritenzione</b>

**IL CONTRAENTE**

**LA SOCIETA'**

**Ai sensi degli artt.1341 e 1342 del C.C. le parti dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificatamente i seguenti articoli delle "Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale":**

- Art. 3 Durata del contratto e proroga dell'assicurazione
- Art. 4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art. 6 Recesso in caso di sinistro
- Art. 10 Foro Competente
- Art. 14 Obbligo della Società di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art. 15 Coassicurazione e Delega

**e delle Norme che regolano l'Assicurazione di R.C.T./R.C.O. :**

- Art. 5 Esclusioni
- Art. 8 Validità territoriale

**IL CONTRAENTE**

**LA SOCIETA'**